

Milano, 19 marzo 2022

Sintesi Consultazione Consob sulle modifiche al Regolamento Intermediari

La Commissione ha avviato una consultazione per adeguare il Regolamento Intermediari agli interventi normativi volti a favorire una più agevole ripresa del mercato dagli effetti negativi conseguenti alla crisi Covid-19 e per supportare lo sviluppo della finanza sostenibile in linea con gli obiettivi del “Piano d’azione” adottato dalla Commissione europea. Consob ha colto l’occasione per realizzare alcuni interventi di razionalizzazione delle discipline concernenti i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari e l’Albo e l’attività dei consulenti finanziari, per innalzare il livello di tutela dei risparmiatori e garantire un efficace e tempestivo esercizio dell’azione di vigilanza sugli stessi. ANASF ha partecipato alla consultazione inviando le proprie osservazioni il 18 marzo. L’Associazione ha condiviso le modifiche proposte dall’Autorità volte a rendere meno gravosi gli oneri per gli intermediari e per la clientela professionale e che recepiscono le modifiche MiFID II concernenti l’analisi costi-benefici delle operazioni di switch nell’ambito della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli. ANASF ha apprezzato altresì l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti e in taluni requisiti organizzativi delle attività delle imprese di investimento, degli OICVM, dei gestori di fondi di investimento alternativi e delle imprese e dei distributori di prodotti assicurativi, nonché la previsione di inserire il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei consulenti finanziari tra gli elementi pubblici dell’Albo, con l’obiettivo di favorire e semplificare l’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF).

ANASF ha invece contestato la proposta della Commissione che stabiliva che OCF dovesse inviare una diffida ai soggetti che non pagano l’importo del contributo di vigilanza dovuto. L’Associazione ritiene che tale disposizione non risponda ai criteri di economicità ed efficienza della gestione dell’Organismo, in quanto la sua introduzione porterebbe OCF a sostenere costi rilevanti per l’adeguamento amministrativo e formale. Nel caso in cui la Commissione intenda mantenere l’introduzione di una diffida da parte dell’Organismo per i soggetti inadempienti, ANASF ha richiesto che la stessa sia prevista per i soli iscritti che hanno comunicato all’Organismo la propria PEC.

L’Associazione, infine, pur condividendo la finalità di garantire un’analoga disciplina ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e ai consulenti autonomi rispetto alle regole di condotta, non ha approvato l’integrazione dell’articolo relativo alle regole di comportamento dei consulenti autonomi con un riferimento ai servizi accessori. ANASF ritiene infatti che la maggior parte dei servizi accessori, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), non siano compatibili con l’attività svolta dai consulenti finanziari autonomi. L’Associazione ha pertanto chiesto alla Commissione di rimuovere l’integrazione oppure di specificare quali sono i servizi accessori, tra quelli previsti nel TUF, compatibili con l’attività del consulente finanziario autonomo.